



Giunta Regionale della Campania

Allegato 1

(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

**Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio**

**SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006**

N° 2 /2017

DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 06

Il sottoscritto dott. Masi Lorenzo nella qualità di dirigente ad interim della U.O.D. 06 "Costituzione e monitoraggio fondi dirigenti e comparto-Monitoraggio spesa del personale-esecuzione giudicati.Conto annuale" della Direzione Generale per le Risorse Umane, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

**ATTESTA**

quanto segue:

**Generalità dei creditori:**

**Ex dip.:** Andolfo Maria nata a Caserta il.....matr. .... c.f. ....

**Avvocato:** Monaco Pasquale Lucio

**Oggetto della spesa:** differenze retributive, interessi legali, oneri riflessi, spese di giudizio

**Tipologia del debito fuori bilancio:** Sentenza

**Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:**

Con nota acquisita al prot. n. 442913 del 29/06/2016 della Unità Operativa Dirigenziale Contenzioso del Lavoro, la Sig.ra Andolfo Maria ha richiesto la ricostruzione di carriera richiamando l'esecuzione del giudicato a suo favore formatosi con sentenza n.7217/2011 del Tribunale di S.M.Capua Vetere pronunciata il 25/11/2011 e depositata il 21/12/2011.

Col sopraccitato giudicato il Tribunale di S.M.Capua Vetere, in accoglimento della domanda attorea proposta dalla richiamata dipendente, contro l'Ente regionale, volta all'applicazione della Delibera di Giunta Regionale n.7772 del 29/10/1998 con conseguente inquadramento, a far data dal 31/03/1999 nel livello economico B5 e giuridico B3 con vittoria delle spese di giudizio, ha dichiarato che la Sig.ra Andolfo ha diritto all'inquadramento professionale ed economico con attribuzione del livello economico B5 e giuridico B3 dal 31/03/1999.

Il Tribunale di S.M.Capua Vetere ha altresì, compensato per 2/3 le spese di lite, condannando la Regione Campania al pagamento della restante parte delle spese di lite liquidate, in tal misura già ridotta, in €. 1.544,25 comprensivi di diritti e onorari, con attribuzione.

Con nota prot. n. 443623 del 30/06/2016 la U.O.D. Contenzioso del Lavoro ha richiesto alla U.O.D. "Stato Giuridico ed Inquadramento" di valutare il contenuto della richiesta e verificare l'opportunità di riconoscere alla predetta dipendente quanto da lei richiesto.

Con nota prot. 65468 del 31/01/2017 la U.O.D. Stato Giuridico ed inquadramento, anche al fine di ottemperare alle disposizioni impartite dal Presidente della Giunta con nota prot. n. 13919/UDCP/GAB del 09/09/2015 successivamente confermata e integrata con nota prot.n.19163/UDCP/GAB/VCG2 del 16.11.2015 e quindi consentire allo scrivente Ufficio la definizione del procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio inerente la sentenza in



oggetto indicata, ha proposto di procedere, in parziale applicazione della predetta sentenza, all'applicazione alla sig. Andolfo della categoria giuridica iniziale B3 con decorrenza dal 31.03.1999, categoria economica B4 con decorrenza dal 31.03.1999 e categoria economica B5 con decorrenza dal 31.05.1999, demandando alla U.O.D. "Trattamento Economico" la quantificazione delle differenze retributive.

La U.O.D. "Contenzioso del Lavoro" con nota prot. n.154483 del 02/02/2017, ha richiesto alla UOD Trattamento Economico, le somme lorde dovute alla predetta dipendente a titolo di somme relative a differenze retributive.

La suddetta U.O.D., con nota prot. n. 347589 del 16/05/2017, ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo delle differenze retributive oltre accessori i da applicare alla sentenza in parola.

Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria.

**Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:**

- Sentenza n.7217/2011 del Tribunale di S.M.Capua Vetere pronunciata il 25/11/2011 e depositata il 21/12/2011

**TOTALE DEBITO** € **17.381,93**

Sig.ra **Andolfo** Maria matr.

Differenze retributive

€ 9.796,82

Interessi legali fino al 27/10/2017

€ 1.876,23

Oneri riflessi

€ 2.622,90

IRAP

€ 832,73

Totale € 15.128,68

Competenze per spese di giudizio **Avv. Monaco** Pasquale Lucio € 2.253,25

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

**ATTESTA**

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

**Allega in copia la seguente documentazione :**

- Sentenza n.7217/2011 del Tribunale di S.M.Capua Vetere pronunciata il 25/11/2011 depositata il 21/12/2011;
- Prospetto di calcolo competenze legali;
- Nota prot. 65468 del 31/01/2017 della U.O.D. Stato Giuridico ed Inquadramento.

Napoli, 22/06/2017

Il Responsabile della P.O.  
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente ad interim  
dott. Lorenzo Masi



REPUBLICA ITALIANA  
In nome del Popolo Italiano  
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Nunzia Tesone, ha emesso all'udienza del 25.11.2011 la seguente  
SENTENZA

nella causa iscritta al n. 3354 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2007

TRA

ANDOLFO MARIA rappresentata e difesa dall' Avv.to Pasquale Lucio Monaco presso il cui  
studio elettivamente domicilia in virtù di procura generale alle liti in atti

ricorrente

CONTRO

REGIONE CAMPANIA, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Maria Lasco  
presso il cui studio elettivamente domicilia in virtù di procura a margine della memoria di  
costituzione

resistente

avente ad oggetto: differenze retributive

**ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

Con ricorso depositato in data 30.03.2007 l'istante, in epigrafe indicata, esponeva: di essere  
dipendente della Regione Campania con qualifica IV livello; di essere stata destinata sin dal 1993 a  
mansioni superiori in quanto addetta a macchine complesse, quali il "personal computer"  
percependo la corrispondente indennità di rischio prevista dalla L.R. 12/1991; di essere risultata  
assegnataria, con delibera n. 1469 del 03.03.2000 della Giunta regionale, rimasta inattuata nei suoi  
confronti, del profilo di "addetto a macchine complesse ( videoscrittura)", profilo individuato con  
deliberazione di G.R. n. 7772 del 29.10.1998 nell'ambito della V qualifica funzionale ( attuale  
profilo B3).

Tanto premesso chiedeva che venisse ordinato alla Regione Campania di applicare la predetta  
delibera, con conseguente inquadramento, a far data dal 31.03.1999 ( data di entrata in vigore del  
CCNL 1998/2001), nel livello economico B5 e giuridico B3 con vittoria di spese del giudizio.  
Si costituiva in giudizio la Regione Campania, la quale deduceva l'infondatezza della domanda e ne  
chiedeva il rigetto.

Il Tribunale osserva.

La Regione Campania sostiene che la ricorrente avrebbe dovuto partecipare alla procedura selettiva per l'attribuzione di una posizione economica superiore, non essendo contrattualmente possibile reinquadramento o la riclassificazione automatica del personale neanche in base al profilo posseduto o alle mansioni svolte.

Osserva il Tribunale che la parte istante ha documentalmente dimostrato di essere stata destinata a diversi ordini di servizio con i quali veniva individuata come addetta ad operare su macchinari complessi; circostanza pacifica è la percezione da parte dell'istante della cd indennità di rischio. Orbene, con deliberazione di G.R. n. 7772 del 29.10.1998, erano stati meglio individuati "i profili professionali nell'ambito dei vari livelli funzionali all'epoca in vigore".

Risulta anche documentato che, con successiva delibera di G.R. n. 1469 del 03.03.2000, tenuto conto che tra i profili indicati dal precedente provvedimento "è stato espressamente riconosciuto quello "addetto a macchine complesse ( videoscrittura)" si stabilì " di attribuire il profilo professionale addetto a macchine complesse ( videoscrittura) a tutti i dipendenti che, nell'ambito dell'originaria qualifica funzionale collocabile nella categoria B del CCNL del 31.03.1999, abbiano svolto attività di addetti a personal computer ed a sistemi di videoscrittura, per il cui uso abbiano percepito relativa indennità di rischio, entro la data del 31.12.1999".

Orbene, la Regione Campania non pone minimamente in dubbio la validità della delibera di G.R. 7772 del 29.10.1998 con la quale, meglio individuandosi i profili professionali sui quali articolare il personale, venne introdotto quello di "addetto a macchine complesse ( videoscrittura)".

Appare inoltre evidente che la suddetta modifica dell'articolazione del personale comportava riclassificazione dei dipendenti con l'attribuzione del nuovo e corretto profilo agli aventi diritto. In tale ottica, la delibera di G.R.n. 1469 del 3.03.2000 assume valore non già di costitutivo di un diritto all'attribuzione del corretto profilo, ma meramente dichiarativo del predetto diritto fondato già sulla precedente- e non contestata- delibera.

Il diritto della ricorrente, allora, all'attribuzione del profilo "addetto a macchine complesse ( videoscrittura)" sussisteva, pertanto, già sulla base della riclassificazione necessariamente conseguente alla delibera n. 7772/98, a fronte della pacifica e dimostrata utilizzazione del dipendente come addetta a macchina elettronica con memoria ed è stato definitivamente sancito con la successiva delibera 3.0.3.2000.

La difesa della Regione Campania, incentrata sulla pretesa impossibilità della riclassificazione automatica del personale neanche in base al profilo posseduto o alle mansioni svolte secondo

1

principio che sarebbe " implicitamente" sancito ex art. 4 del CCNL 31.3.99, risulta quindi non pertinente sotto una pluralità di profili, non considerando la convenuta che la norma contrattuale " de qua" concerne l'ulteriore progressione verticale dei dipendenti già correttamente inseriti nel nuovo sistema di classificazione contrattuale (e ciò a differenza dell'art.3 dello stesso contratto, effettivamente riferito alla collocazione del personale nelle corrispondenti posizioni) e che comunque essa ha ad oggetto progressioni da effettuarsi nella sua vigenza, e non già mere e preesistenti riclassificazioni per rideterminazione dei profili, come quella che aveva interessato la istante già prima del nuovo sistema contrattuale ed a prescindere dal momento in cui era stato espressamente riconosciuto il diritto già maturato.

A ben vedere, la presente controversia non concerne la pretesa di un dipendente alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro in riferimento a posto di area superiore, per il quale sia necessario l'espletamento di un concorso.

In realtà, la vicenda che occupa attiene alla mera riclassificazione di personale già assunto, con l'attribuzione del corretto profilo di nuova individuazione sulla base delle mansioni svolte dalla ricorrente, con conseguente attribuzione di una specifica qualifica nell'ambito del profilo professionale di appartenenza, il che prescinde dalla necessità di un concorso.

Lo stesso comportamento pacificamente tenuto dalla Regione Campania, consistito nel dare esecuzione alla delibera n.1469/2000( per quanto detto, in realtà a sua volta meramente attuativa della delibera n. 7772/98 cit.) nei confronti di una moltitudine di altri dipendenti appare in forte ed inspiegabile contraddizione con le tesi esposte in questa sede dall'Ente e delle quali si è comunque rilevata l'infondatezza.

Ne consegue che va dichiarato il diritto della parte ricorrente all'attribuzione del profilo invocato, " fascia B", ove è previsto espressamente l'inquadramento degli operatori su macchine complesse ( cfr. declaratorie contrattuali allegate al CCNL prodotto in giudizio) con la decorrenza richiesta.

La complessità e novità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 2/3. Per il residuo le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo la nota spese in atti.

P.Q.M.


Il Giudice del Lavoro- Dott.ssa Nunzia Tesone,- definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

- Dichiarare che Andolfo Maria ha diritto all'inquadramento professionale ed economico con attribuzione del livello economico B5 e giuridico B3 dal 31.03.1999;

- Compensa per 2/3 le spese di lite e condanna la Regione Campania al pagamento della restante parte delle spese di lite, liquidate, in tale misura già ridotta, in euro 1.544,25 comprensivi di diritti e onorari, con attribuzione

Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 25.11.2011

Il giudice,  
dott.ssa Nunzia Tesone





55-14-03

*Giunta Regionale della Campania*  
Dipartimento delle Risorse Finanziarie,  
Umane e Strumentali  
Direzione Generale per le Risorse Umane  
Unità Operativa Dirigenziale  
Stato Giuridico ed Inquadramento del personale

Al dirigente della UOD 04  
Contenzioso del Lavoro in  
collaborazione con l'Avvocatura Regionale  
Esecuzione giudicati - Ufficio Disciplinare  
della Direzione Generale  
per le Risorse Umane  
SEDE

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2017. 0065468 31/01/2017 10.23

Nitt 551403 UOD Stato Giuridico ed Inquadramento...

Ass. 551403 UOD Contenzioso Lavoro in coll.

Classifica: 7.1.4. Fascicolo 3 del 2017



31 GEN 2017

Oggetto: Riconoscimento differenze retributive  
per mansioni superiori svolte ricorso promosso  
da Andolfo Maria - nota 806653 del 12/12/2016

Si riscontra la nota di cui all'oggetto come di seguito riportato:

La sig.ra Maria Andolfo, matr. [redacted] è dipendente di questa Amministrazione, assunta con decorrenza 01/09/1986 nell'ex III livello funzionale ed inquadrata, a seguito di superamento di concorso, nella categoria B, posizione economica B3, con decorrenza dal 24/07/2003;

La precitata dipendente ha proposto ricorso al Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere affinché venisse dichiarato il proprio diritto all'inquadramento nel profilo professionale di collaboratore professionale "addetto a macchine complesse" con posizione giuridica B3 ed economica B/5 a decorrere dal 31.03.1999, data di entrata in vigore del CCNL 1998/2001.

Con sentenza n. 7217/2011 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarava il diritto della stessa ad essere inquadrata dal 31.03.1999 nel livello economico B/5 e giuridico B/3, compensando per 2/3 le spese di giudizio e condannando la Regione Campania al pagamento della restante parte, liquidate, in tale misura già ridotta, in € 1544,25, comprensivi di diritti e onorari, con attribuzione.

E' fondamentale precisare che, ai sensi dell'art.7 del C.C.N.L. 98/2001 e della relativa tabella "C" allegata al citato contratto, il trattamento economico massimo attribuibile al 31.03.1999 per la categoria B è quello corrispondente alla categoria economica B4 e che ai sensi dell'art. 5 del C.C.N.L. 98/2001 la posizione economica B5 è oggetto di successiva progressione economica che si realizza secondo le procedure di cui agli art. 5, 13 e 14 del citato C.C.N.L.;

Inoltre, con il decreto Dirigenziale n.13170/2002 avente ad oggetto:"Applicazione del C.C.N.L. 1998/2001", al personale appartenente alle ex qualifiche funzionali dalla 1^ alla 8^, in fase di primo inserimento, veniva individuato, come livello giuridico iniziale, la categoria B3, corrispondente alla ex V^ qualifica funzionale, ed il livello economico B4, per coloro che già beneficiavano del L.E.D., entrambi con decorrenza 31.03.1999;

Il citato decreto 13170/2002 prevede, tra l'altro, l'attribuzione del livello economico B5 con decorrenza 01.05.1999 così come disciplinato dagli art. 5, 7, 13 e 14 del C.C.N.L. 1998/2001.

Da tale impianto contrattuale ne deriva che l'attribuzione del livello economico B5 non può essere contestuale all'attribuzione della categoria giuridica B3, ai sensi dei citati articoli del C.C.C.L. 98/2001 nonché del decreto dirigenziale n. 13170/2002;


Per quanto attiene il pagamento delle somme di cui alla sentenza in parola occorre attivare la procedura per il riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 47 della L.R. n. 7/2002 così come modificato dall'art. 22 della L.R. n. 1/2008 e della deliberazione di G.R. n. 1731/2006;

Pertanto al fine di giungere ad una rapida risoluzione della vicenda si propone di procedere, in parziale applicazione della sentenza, all'attribuzione alla sig.ra Andolfo Maria, matr. 10984 nata a Caserta 18/05/1957 matr. 10984 della:


- ♦ categoria giuridica iniziale B3 con decorrenza dal 31.3.1999;
- ♦ categoria economica B4 con decorrenza dal 31.3.1999;
- ♦ categoria economica B5 con decorrenza dal 31.5.1999;

demandando alla U.O.D 07 Trattamento Economico la quantificazione delle differenze retributive.

Il responsabile di P.O.  
dott. Gennaro Di Lorenzo



Il dirigente della U.O.D.  
Dott.ssa Patrizia Santillo



Sentenza Tribunale di S.M.C.V. -Sez.Lav.-  
Numero 7217/2011  
Dip. Andolfo Maria  
Avv. Monaco Pasquale Lucio

Diritti e onorari			1.544,25
spese generali	15,00%	1.544,25	<u>231,64</u>
			1.775,89
CPA	4%	1.775,89	<u>71,04</u>
			1.846,92
IVA	22%	1.846,92	406,32
TOTALE FATTURA			<b>2.253,25</b>
RITENUTA	20%	1.775,89	355,18
NETTO A PAGARE			1.898,07